

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 14/04/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto 11.12.2025, il ricorrente afferma che in data 17.07.2024 si recava presso il centro odontoiatrico X al fine di sottoporsi a un intervento da costo di € 2.500,00, come da piano di trattamento e preventivo sottoscritto in pari data. In data 24.07.2024, lo studio dentistico emetteva la fattura per l'importo di € 2.500,00. Per finanziare il costo della prestazione, sempre in data 24.07.2024, il ricorrente sottoscriveva con l'intermediario convenuto un prestito finalizzato, per un importo di € 2.500,00, da rimborsare in rate mensili di € 101,26. Nel contratto di credito veniva espressamente indicata la natura "finalizzata" del finanziamento e il collegamento con il contratto di fornitura di servizi odontoiatrici. A seguito della sottoscrizione del contratto, il ricorrente si sottoponeva soltanto a una prima visita preliminare; nessuna delle prestazioni oggetto del piano di trattamento veniva mai eseguita. Nei mesi successivi lo studio si limitava a rinviare gli appuntamenti, per poi chiudere definitivamente i locali, rendendosi di fatto irreperibile. Il ricorrente non ha quindi mai ricevuto alcuna cura, né alcun intervento, sebbene il prezzo fosse stato integralmente versato alla struttura tramite la banca. Nonostante l'assenza totale di prestazioni, l'intermediario ha continuato ad addebitare sul suo conto corrente le rate dal 30.09.2024 al 30.06.2025. Compresa l'impossibilità di ottenere le cure, in data 26.05.2025 il ricorrente costituiva in mora il fornitore, inviando una diffida con termine essenziale ai fini della risoluzione, spirato infruttuosamente. In pari data inviava alla banca formale reclamo, chiedendo la sospensione degli addebiti, la risoluzione del contratto di finanziamento per inadempimento del fornitore e la restituzione delle rate già pagate. La banca ha sospeso

cautelativamente la gestione del credito e le segnalazioni ai SIC, senza però riconoscere il diritto alla risoluzione del contratto, né la restituzione delle rate incassate.

In sintesi, rileva che:

- il prestito è espressamente qualificato come “prestito finalizzato” all’acquisto di cure odontoiatriche;
- il fornitore figura come intermediario del credito;
- l’importo del finanziamento coincide con il prezzo del piano di trattamento;
- il collegamento negoziale è pacifico;
- l’inadempimento è totale e per le sue modalità non è di scarsa importanza;
- alla data del ricorso risultano pagate n. 10 rate mensili per un totale di € 1.578,06, che la banca è pertanto tenuta a restituire insieme agli interessi legali.

Con il ricorso chiede, dunque, all’ABF di:

accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n. *** per inadempimento del fornitore collegato ai sensi dell’art. 125-quinquies TUB;

condannare l’intermediario alla restituzione delle rate già pagate pari ad € 1.578,06, oltre interessi legali dalle rispettive date di pagamento;

condannare l’intermediario alla restituzione di ogni altro onere eventualmente applicato;

dichiarare che il ricorrente non è tenuto alla restituzione dell’importo già versato al fornitore inadempiente;

condannare, altresì, al pagamento delle spese del presente procedimento secondo le tariffe stabilite dal dm 44/2014 e ss.mm. inerenti all’attività di arbitrato.

Con le controdeduzioni, l’intermediario conferma i fatti descritti dal ricorrente. Riferisce che in data 22.01.2026, a seguito della presentazione del ricorso, è stato proposto al ricorrente di ricevere da altro fornitore la prestazione rimasta inadempita. Tale proposta è rimasta senza esito. Il ricorrente asserisce l’inadempimento del fornitore senza produrre alcunché a supporto e non sussiste, allo stato, alcun elemento tale da pregiudicare la piena validità ed efficacia del contratto di compravendita stipulato con il fornitore. Non si ravvisa nemmeno l’elemento essenziale della gravità dell’inadempimento. Contesta anche la domanda di rimborso delle spese per l’assistenza professionale.

Con replica e controreplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie posizioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione ex art. 125-quinquies TUB di un contratto con l’intermediario, con conseguente cessazione dell’obbligo di corrispondere all’intermediario le rate residue e rimborso di quella già corrisposte.

Il contratto è stato stipulato successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 141/2010, il quale, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, ha introdotto nel T.U.B. l’art. 125 *quinquies*, il quale prevede che il consumatore ha diritto di risolvere il contratto di finanziamento finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- messa in mora del fornitore ed esercizio della facoltà risolutoria nei confronti del fornitore;
- inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 c.c., da parte del fornitore.

Qualora detti presupposti siano sussistenti, il finanziatore ha l’obbligo di “*rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato*”.

La norma richiamata quindi, valorizzando il collegamento negoziale tra i due contratti, offre al consumatore un rimedio per i casi in cui il fornitore sia inadempiente, rendendo così di fatto privo di causa il finanziamento.

Il Collegio di Coordinamento (dec. n. 12645/21) ha chiarito che l'integrale esecuzione del rapporto, come pure l'estinzione dello stesso, è preclusiva all'attivazione del rimedio, osservando che *"Il diritto alla restituzione delle rate pagate è precluso dalla eventualità che il finanziamento sia stato interamente rimborsato"*. Nel caso di specie, il contratto di finanziamento risulta stipulato in data 24.07.2024 per una durata di 30 mesi e il ricorrente ha provveduto al pagamento delle prime 10 rate. Dunque, il finanziamento non è stato interamente rimborsato.

Quanto ai presupposti per l'applicazione dell'art. 125 *quinquies* TUB, sussiste certamente il collegamento negoziale tra il contratto di acquisto del servizio e quello di finanziamento. Non è contestato tra le parti che l'operazione di finanziamento fosse finalizzata all'acquisto delle cure dentistiche presso il fornitore dei servizi odontoiatrici. La circostanza, del resto, risulta espressamente dal contratto, che prevedeva il pagamento direttamente dal finanziatore al fornitore.

Quanto alla prova dell'inadempimento del contratto collegato a quello di finanziamento, il Collegio di Coordinamento, con la pronuncia n. 12645/21, ha chiarito che, data la trilateralità che caratterizza tale genere di rapporti controversi, per il principio di vicinanza della prova, *"l'onere della prova non può che collocarsi nell'ambito del rapporto di fornitura e che pertanto, vista anche l'estraneità del fornitore al procedimento presso l'ABF, non può che gravare sul consumatore l'onere di dimostrare la sussistenza dell'inadempimento del fornitore nonché la non scarsa importanza dello stesso, in aderenza al generale principio sancito nell'art. 2697, comma 1, c.c."*. Ha tuttavia specificato che tale regola generale può subire alcune eccezioni e che quindi il finanziatore può essere gravato dell'onere della prova in casi specifici; esemplificativamente, *"ove il consumatore, nel dare mandato al finanziatore di erogare al fornitore il ricavo del finanziamento, condizioni il versamento allo stato di avanzamento della prestazione del servizio"*. Ha, inoltre, affermato che la verifica dell'assolvimento del citato onere probatorio *"deve essere operata applicando contestualmente un parametro oggettivo, riferito alla entità oggettiva dell'inadempimento, ma anche con riguardo all'interesse che l'altra parte intende realizzare"* e, comunque, sulla base della sola documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria. A questo proposito, è stato chiarito che dalle allegazioni eventualmente prodotte a sostegno della mancata esecuzione delle prestazioni, deve emergere la raffrontabilità tra le prestazioni non effettuate e quelle pattuite e/o lo stato di avanzamento dei lavori.

Nel caso di specie, il ricorrente contesta un inadempimento totale del contratto di fornitura connesso al finanziamento. Egli chiede, pertanto, sia la restituzione degli importi versati, sia la liberazione dall'obbligo di corrispondere quelli ancora dovuti, ovvero una risoluzione totale, dal momento che nessuna delle prestazioni dovute è stata eseguita.

Per provare ciò, al ricorso è stata allegata la diffida, con messa in mora, trasmessa il 26.05.2025 al fornitore. L'intermediario nelle controdeduzioni eccepisce il mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo a parte ricorrente, ritenendo non provato l'inadempimento del fornitore, né della sua gravità ai sensi dell'art. 1455 c.c. A fronte di tale contestazione, il ricorrente replica che quella richiesta dalla banca *"è una probatio diabolica, in quanto pretende che si dimostri l'inesistenza di una prestazione mai resa, quando è proprio l'inerzia del fornitore a costituire l'elemento oggettivo determinante"*. Sempre in sede di replica, chiarisce di essere stato costretto a rivolgersi ad uno studio Y per ricevere le prestazioni rimaste inadempite. A tal fine allega documentazione attestante le cure necessarie ricevute dallo studio Y e i relativi costi sostenuti. Confrontando l'elenco delle prestazioni che il fornitore X avrebbe dovuto eseguire con quelle che lo studio Y dichiara di aver eseguito, appare del tutto verosimile che il ricorrente abbia effettivamente ricevuto la prestazione non eseguita dal

fornitore X dallo studio Y, sostenendo il costo di € 2.000,00.

Il ricorrente allega altresì articoli di cronaca in ordine alle vicende, anche giudiziarie, che hanno interessato il fornitore.

Il Collegio ritiene pertanto provata la circostanza dell'intervenuto inadempimento totale del fornitore.

Il ricorrente ha diffidato e messo in mora il fornitore e, contestualmente, ha diffidato anche l'intermediario a sospendere i pagamenti e a rimborsare quanto già pagato. Sulla base delle evidenze prodotte, non risulta che la società fornitrice abbia fornito alcun riscontro.

L'intermediario, dopo la ricezione del ricorso, ha proposto al ricorrente di proseguire le cure presso altro fornitore, indicato dallo stesso intermediario, senza ulteriori costi, ma con la sola ripresa dei pagamenti come da piano di ammortamento sospeso dopo la ricezione del reclamo. Il ricorrente, a mezzo del suo procuratore, ha comunicato il proprio rifiuto, aggiungendo che le prestazioni erano state già eseguite da altro fornitore. Nella replica alle controdeduzioni ha rimarcato come tale proposta fosse inammissibile, poiché non è giuridicamente consentito al finanziatore sostituire unilateralmente il fornitore, modificare l'oggetto del collegamento negoziale, e subordinare la tutela del consumatore alla scelta di un altro medico considerato, che il rapporto medico-paziente rientra tra i rapporti *intuitu personae*.

In conclusione, ritiene il Collegio che il ricorso meriti di essere accolto e che, pertanto, il contratto di finanziamento collegato al contrattato di fornitura di servizi venga considerato risolto, che il ricorrente non debba più corrispondere ulteriori rate all'intermediario e che questi sia obbligato a rimborsare le rate e ogni altro onere già incassato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Quanto alla domanda di rimborso delle spese per l'assistenza difensiva, riferendosi alle tariffe professionali, in riscontro alla proposta dell'intermediario di prosecuzione delle cure con altro fornitore, il ricorrente ha quantificato la richiesta di € 1.000,00.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, secondo le quali il ristoro di tali spese si può accordare, tra l'altro, quando sussista l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale per la complessità della controversia, ritiene il Collegio di riconoscere a tale titolo, in via equitativa, l'importo di € 300,00.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB; dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.578,06, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone, altresì, il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 300,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE